## SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 128

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORA, MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, VERCESI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Riforma del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale si rende necessaria la riforma del Corpo forestale dello Stato, soprattutto dopo la riforma della Polizia di Stato e nella considerazione che anche gli altri corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge 121 del 1981 sono stati riordinati per poter meglio corrispondere alle esigenze odierne.

Anche per il Corpo forestale dello Stato (CFS) si delineano analoghe necessità ed esigenze, se si vuol mettere questo Corpo in condizione di poter assolvere ai propri compiti con l'operosità che lo ha sempre distinto nei suoi 150 anni di vita al servizio del Paese.

È da tutti avvertita l'esigenza di affinare gli strumenti pubblici per la tutela ecologica del territorio nazionale nel cui contesto assumono particolare importanza: l'individuazione e il controllo dei danni al patrimonio naturalistico, un'azione organica di conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle riserve naturali, eccetera.

Se si tiene conto anche degli altri servizi di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, cui il Corpo forestale dello Stato assolve in collaborazione con le altre forze di polizia, e di quelli svolti a favore e per conto delle regioni – ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – comprese quelle a statuto speciale, allora si possono ben comprendere le motivazioni che stanno alla base della presente proposta.

Sulla riforma del Corpo forestale dello Stato sono state presentate, anche nelle precedenti legislature, altri disegni di legge tra cui i seguenti:

V legislatura: n. 3744 (atto Camera), del 1971, onorevole Ciccardini ed altri; n. 3776 (atto Camera), del 1971, onorevole Bernardi ed altri; n. 4041 (atto Camera), del 1972, onorevole Bernardi ed altri;

VI legislatura: n. 82 (atto Camera), del 1972, onorevole Bernardi ed altri; n. 1889 (atto Camera), del 1973, onorevole Fontana ed altri; n. 3204 (atto Camera), del 1974, onorevole Lettieri ed altri; n. 3210 (atto Camera), del 1974, onorevole Costamagna ed altri;

VII legislatura: n. 382 (atto Camera), del 1976, onorevole Bernardi ed altri; n. 726 (atto Camera), del 1976, onorevole Principe ed altri; n. 1030 (atto Camera), del 1977, onorevole Marabini ed altri; n. 492 (atto Senato), del 1977, senatore Barbaro ed altri;

VIII legislatura: n. 547 (atto Senato), del 1979, senatore Venturi ed altri; n. 1174 (atto Camera), del 1979, onorevole Bernardi ed altri; n. 2576 (atto Camera), del 1981, onorevole Ianni ed altri;

IX legislatura: n. 1275 (atto Camera), del 1984, onorevole Bernardi ed altri; n. 1720 (atto Camera), del 1984, onorevole Ianni ed altri.

I disegni di legge n. 1174 e n. 2576 della VIII legislatura erano stati messi all'ordine del giorno della Commissione agricoltura della Camera e l'apposito Comitato ristretto ne aveva iniziato l'esame che però venne sospeso a seguito della mancata partecipazione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne chiese il rinvio in attesa della presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro.

Ancora una volta a causa di ritardi si accentua lo stato di disagio e di incertezza in cui è costretto ad operare il personale del Corpo forestale dello Stato, soprattutto quello dislocato nei comandi di stazione ed in altri comandi periferici, con tutto ciò che di negativo scaturisce da questo stato di cose.

La riforma del Corpo forestale dello Stato è molto attesa. Per la formulazione della presente proposta si è tenuto conto, soprattutto, dei suggerimenti e delle esperienze che il personale ha acquisito a diretto contatto con l'ambiente naturale la cui tutela e protezione costituiscono l'essenza dei servizi che da sempre sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

In questi anni sono state stipulate anche convenzioni con alcune regioni per l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle stesse regioni: altre convenzioni sono in via di definizione. Dette convenzioni vengono stipulate bilateralmente tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione interessata; mentre è auspicabile che le stesse vengano stipulate sulla base di una normativa quadro unitaria, salvo definire particolari situazioni locali in via bilaterale: a questo tende, tra l'altro, il presente disegno di legge.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, si ritiene utile accennare allo sviluppo che ha caratterizzato il comparto forestale.

La base di tale comparto è la silvicoltura: nata con l'uomo come «arte silvana», è diventata «scienza forestale» quando sono state iniziate ricerche e sperimentazioni di laboratorio; scienza che oggi è meglio nota come «ecologia forestale».

Data l'importanza riconosciuta a tale disciplina, tutti gli Stati si sono dotati di un servizio forestale preposto alla tutela e sorveglianza dell'ambiente naturale. Anche nel nostro Paese, sia prima che dopo l'unificazione dello Stato italiano, il comparto «foreste», e quindi l'«ecologia forestale», ha assunto una delineazione sempre più marcata.

Come si evince dall'articolato si è cercato di tener presenti l'organizzazione, i compiti, le strutture dei servizi degli altri Paesi europei; infatti le analogie riguardano appunto i compiti, che sono quelli tradizionalmente istituzionali della tutela ecologica del territorio; il personale che, fatte le opportune differenziazioni in relazione ai rispettivi ordinamenti statuali, in tutti i Paesi si articola in personale superiore, medio e subalterno (denominato: ispettori e ingegneri; tecnici inferiori, brigadieri e sottoispettori; guardie forestali e agenti) e che quindi bene si identifica, nel nostro ordinamento, negli ufficiali, sottufficiali e guardie. Ma la caratteristica comune, al di là della terminologia delle qualifiche, è quella che tutti espletano le funzioni di polizia forestale, quindi ecologica, con tutte le tecniche connesse.

Il presente disegno di legge si prefigge, tra l'altro, di porre sullo stesso piano anche la formazione professionale ritenendola di rilevante importanza sia per il settore operativo, sia per la delicatezza dei compiti che il personale forestale deve svolgere quotidianamente, sia per le inevitabili connessioni inter-

nazionali. Tutto questo nella prospettiva che un miglioramento qualitativo del servizio possa avere influenza positiva nell'incontro con le popolazioni che sempre più frequentano le zone a naturalità diffusa. Infine non va sottaciuto anche l'aspetto sociale del servizio forestale che deve tener conto della presenza antropica e delle sue attività. Bisogna cioè qualificare sempre di più l'immagine del servizio forestale che oltre alla sua professionalità deve accrescere la sua capacità operativa.

Si può quindi concludere che oggi nel nostro Paese l'unico organismo a ciò idoneo, disciplinato e preparato, con un grande bagaglio di esperienze, è il Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 1 configura e codifica la natura del Corpo forestale dello Stato (CFS) in armonia con le decisioni del Consiglio di Stato; individua il comparto in cui deve operare, che è appunto quello tradizionale della tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, della vigilanza per le convenzioni internazionali in materia ecologico-silvicolturale, della prevenzione di danni al patrimonio naturalistico del Paese, indipendentemente dal titolo di proprietà, mediante l'applicazione delle norme emanate in materia sia dallo Stato, che dalle regioni, per le rispettive competenze in materia; anche al fine di evitare duplicazioni e interventi non coordinati che risulterebbero inutili e dannosi. Si prevede infine che il Ministro ogni anno presenti al Parlamento una relazione sulle attività, i programmi delle scuole, i risultati delle ricerche.

L'articolo 2 disciplina l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni evitando impieghi non compatibili con i compiti e le qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato. È prevista una regolamentazione omogenea a livello nazionale, una sorta di normativa quadro, salvo definire a livello locale particolari esigenze mediante convenzioni bilaterali.

L'articolo 3 stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie i cui organici ed equiparazioni sono indicate nella allegata tabella I, sulla base della tabella annessa alla legge n. 569 del 1982. È prevista l'equiparazione del servizio forestale a quello militare di leva anche per gli ufficiali-ispettori, come attualmente è già previsto per i sottufficiali e guardie. Detto personale è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, come già previsto dal decreto legislativo n. 804 del 1948; viene ripristinata la reciprocità tra il personale e quello delle altre forze di polizia, atteso che dopo l'emanazione della legge n. 121 del 1981 i rapporti di collaborazione tra il personale del Corpo forestale dello Stato e quello degli altri corpi per i servizi di sicurezza pubblica e pubblico soccorso rientrano nel coordinamento previsto dalla legge predetta. Viene inoltre salvaguardata la fisionomia di corpo armato del Corpo forestale dello Stato, che è una caratteristica costante del Corpo valida anche

Sono previste infine norme di comportamento politico e sindacale, in analogia a quanto stabilito per la Polizia di Stato.

L'articolo 4 prevede il trattamento economico per il personale del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Tale trattamento è già goduto da sottufficiali e guardie, mentre per gli ispettori l'estensione per ora è limitata all'indennità mensile prevista per le forze di polizia; ora si estende a tutto il personale del Corpo forestale dello Stato in modo da ricreare quell'unitarietà cui fa riferimento l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, confermato dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, interpretando correttamente l'articolo 43 della citata legge n. 121 del 1981.

Per quanto riguarda le indennità di presenza, di missione, di trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, eccetera, è previsto quanto indicato nel contratto della Polizia di Stato; infatti si cita l'articolo 95 della legge n. 121 del 1981 per la partecipazione alle trattative sindacali; analogamente per la disponibilità e la reperibilità si rinvia a quanto stabilito in merito per la Polizia di Stato.

L'articolo 5 introduce la qualifica di «polizia ecologica» che non è altro che il compendio delle funzioni di polizia forestale e di quelle connesse; si attualizza il concetto espresso dal

Consiglio di Stato, quando definisce il Corpo forestale dello Stato quale «Corpo di polizia speciale che trae la sua specializzazione nella natura tecnica delle sue funzioni». Vengono anche confermate le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

L'articolo 6 delinea il concetto di «ambiente naturale» e i fattori che lo compongono ed evidenzia anche gli interessi sociali ed economici che ad esso sono rivolti dalle comunità cui tale ambiente appartiene.

Nella emanazione della nuova legislazione in materia ambientale-forestale, saranno meglio determinate le competenze dello Stato e quelle delle regioni in merito alla classificazione dei beni e territori e alla conseguente imposizione dei vincoli sopra accennati. Saranno delineate anche le competenze, il coordinamento e la collaborazione tra il Corpo forestale dello Stato quale organo dello Stato e gli altri enti locali che operano nel contesto dell'ambiente naturale sia sui territori, sia nelle zone marine (capitanerie di porto e guardie di finanza) che nelle zone atmosferiche (aeronautica), anche nella considerazione delle attrezzature in dotazione a tali organismi onde poter meglio operare nei rispettivi ambiti. Analoga collaborazione sarà assicurata anche con i servizi forestali esteri, in particolare con quelli comunitari.

L'articolo 7 individua la struttura centrale e periferica del Corpo forestale dello Stato, schematizzata nelle tabelle II e III per gli uffici e nella tabella IV per la dislocazione del personale indispensabile; e questo per poter assicurare il funzionamento operativo di tutto il Corpo forestale dello Stato. La struttura prevista ricalca nelle grandi linee anche la struttura degli altri servizi forestali esteri, oltre a tener conto dei paralleli uffici delle amministrazioni con le quali il Corpo deve necessariamente collaborare.

L'articolo 8 prevede l'affidamento al Corpo forestale dello Stato dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e nella considerazione che il Corpo forestale dello Stato da sempre ha operato e quindi continua ad operare per la tutela e la vigilanza su tutto il patrimonio

naturalistico del Paese, indipendentemente dal loro titolo di proprietà. Nella emanazione della nuova legislazione forestale si dovrà tener conto dell'opera degli altri enti citati nel predetto articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ciascuno per le rispettive competenze.

L'articolo 9 stabilisce che gli istituti di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato nel settore ecologico-naturalistico operino in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti universitari e gli analoghi istituti regionali; quanto sopra nella considerazione che un coordinamento del settore si impone sia a livello di collaborazione che per non disperdere energie e mezzi finanziari in duplicati; anche perchè è necessario, nel comparto forestale, un collegamento non solo nazionale ma anche internazionale. È quindi oltremodo necessario poter disporre di un organismo che provveda a tenere tali collegamenti sia nazionali che internazionali.

L'articolo 10 prevede anche nel Corpo forestale dello Stato la istituzione di ruoli per «mansioni di ufficio», come già in atto negli altri Corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Questo si rende necessario sia per assicurare una collocazione a quel personale che, per malattie derivanti da cause di servizio, non è più idoneo ad assicurare in modo incondizionato il servizio d'istituto forestale e di polizia - sia per assicurare ai servizi del Corpo la permanenza di personale che ha acquisito una notevole esperienza di servizio, così come è raccomandato nei resoconti parlamentari relativi all'approvazione della legge n. 301 del 1963; legge che già prevede, per il personale invalidato da malattie contratte in servizio e per causa di esso, il passaggio dai ruoli del servizio attivo in ruoli con mansioni amministrative. Anche la legge n. 313 del 1970 prevedeva la collocazione di personale del Corpo forestale dello Stato «fuori ruolo» per i servizi tecnici della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali. Attualmente anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981 prevede l'utilizzazione di personale non più idoneo al servizio incondizionato forestale e di polizia, anche se invalidato da malattie derivanti da cause di servizio, pur se deve essere impiegato

in servizi compatibili con lo stato di invalidità. Si tratta quindi di conservare un beneficio per il personale in servizio, già disciplinato da leggi vigenti.

L'articolo 11 stabilisce l'istituzione di un «fondo di assistenza, previdenza e premi» per il personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3, nel cui fondo dovranno affluire le somme da accantonare secondo le norme vigenti. Attualmente tali fondi sono impropriamente gestiti da una fondazione denominata «Fondo assistenza e previdenza», ma essa non ha natura pubblicistica, trattasi di una organizzazione privata e che pertanto non risponde ai requisiti voluti dalle norme vigenti in materia. Per il funzionamento dell'istituendo Fondo è prevista l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 10, analogamente a quanto previsto anche per altri corpi di polizia (vedi articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981). Sono previste indicazioni anche per la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo, formata principalmente dai rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Corpo con le stesse modalità e rappresentatività.

L'articolo 12 prevede il permanere delle modalità di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge n. 1316 del 1955. Viene sancito il principio dell'autonomia di bilancio, alle dirette dipendenze del Ministro, facendo confluire in un unico bilancio del Corpo forestale dello Stato quanto stabilito, alla data di entrata in vigore della presente legge, a nome della direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che viene soppressa e sostituita dall'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, e della già soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui ancora vige una «ex gestione», non si comprende a quale titolo essendo l'Azienda di Stato per le foreste demaniali soppressa col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dopo il trasferimento alle regioni del patrimonio forestale dello Stato. Anche per questo argomento si propone una unitarietà di gestione e di amministrazione del bilancio del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo dal resto del Ministero. Come già previsto per altri corpi, la bandiera, le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, i beni mobili ed immobili intestati agli organi sopra menzionati, che vengono definitivamente soppressi, restano a disposizione del Corpo forestale dello Stato. Analogamente si provvede per gli accordi e le convenzioni con enti militari per particolari prestazioni – come il servizio assistenza incendi e la tutela delle riserve marine e costiere – nel senso che si adottano le stesse norme vigenti per gli altri Corpi di cui all'articolo 16 della già citata legge n. 121 del 1981.

L'articolo 13 prevede la sistemazione del personale delle ex carriere di concetto, esecutiva ed operai, il quale, pur essendo inserito nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, resta a prestare servizio negli uffici del Corpo forestale dello Stato, dove si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, e transita in ruoli ad esaurimento, assicurandogli sia la sede di servizio che la progressione di carriera normale e quanto altro maturato alla data di inserimento nei ruoli ad esaurimento.

L'articolo 14 riguarda il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato che deve avvenire a mezzo di concorsi per esami scritti e orali, ai quali possono partecipare i giovani che abbiano doti morali e una idoneità psico-fisica-attitudinale al servizio incondizionato forestale e di polizia. Tale idoneità sarà accertata dalle commissioni mediche ospedaliere o da apposite commissioni costituite da sanitari della direzione di sanità militare, con la partecipazione di un dirigente del Corpo forestale dello Stato, assistiti da sottufficiali forestali. Le modalità generali saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 31, mentre quelle particolari, relative a temporanee esigenze dell'Amministrazione, saranno stabilite nel bando di concorso per il reclutamento del personale allievi guardie o allievi ufficiali-ispettori. È prevista la riserva di posti per i figli del personale del Corpo forestale dello Stato caduto vittima del dovere, o deceduto per causa di servizio e di riformati per gli stessi motivi, che a parità di punteggio hanno diritto di precedenza rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 15 prevede l'istituzione delle scuole del Corpo forestale dello Stato distintamente per allievi guardie, allievi sottufficiali, allievi ufficiali. È prevista, come fine generale, la formazione dei rispettivi allievi; si prevede anche la equiparazione delle tre scuole, rispettivamente, alla scuola media inferiore, alla scuola media superiore e a istituti post-universitari sull'esempio dell'Istituto universitario europeo di finanze di cui alla legge n. 920 del 1972. Oltre ai corsi normali sono previsti anche corsi di specializzazione, sulla base della tabella V allegata al disegno di legge, e corsi di aggiornamento per tutto il personale del Corpo forestale dello Stato, ai quali possono partecipare anche studenti, professionisti ed altri operatori del settore ecologico-ambientale. Si prevede anche l'assistenza religiosa. Infine si stabilisce che gli insegnanti delle scuole del Corpo forestale dello Stato debbano essere impiegati a tempo pieno e per le materie giuridiche e di cultura generale, di affidare l'insegnamento a magistrati e a docenti delle scuole medie.

L'articolo 16 prevede la suddivisione delle materie di insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato in quattro gruppi: materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale, materie professionali, con la previsione che le materie giuridiche e professionali valgono per tutti e tre i tipi di scuola; i relativi programmi saranno meglio definiti nel regolamento di cui al seguente articolo 31.

L'articolo 17 prevede che per gli allievi guardie e allievi sottufficiali continueranno ad operare le scuole già esistenti rispettivamente in Cittaducale (Rieti) e Sabaudia (Latina), che dovranno essere opportunamente riordinate e potenziate ai sensi della presente legge; mentre per gli allievi ufficiali saranno ripristinate le strutture esistenti in Firenze-Vallombrosa, adiacenti l'omonima Abbazia, e Villa Favorita in Firenze, in modo da consentire agli allievi ufficiali sia la frequenza alla scuola del Corpo forestale dello Stato per le materie giuridiche e professionali, sia alla facoltà rispettiva presso l'Università di Firenze. La scelta di Firenze è giustificata non solo da motivi tradizionali, essendo essa stata la sede della prima scuola forestale italiana sin dal 1869, ma anche perchè si possono avere rapporti con l'Istituto universitario europeo già citato, e infine, perchè esistono in tale sede già le strutture di base per la scuola di che trattasi.

Sono previste anche le modalità per la nomina degli insegnanti delle varie materie nelle scuole in esame e la possibilità di dare l'incarico dell'insegnamento di particolari materie anche a personale che si è particolarmente distinto in campo ecologico-naturalistico, a funzionari o ufficiali di altri corpi, nonchè a studiosi sia a livello nazionale che internazionale. Sono sanciti anche i rapporti con le scuole forestali di altri Paesi e, per quanto compatibile con il particolare status del personale del Corpo forestale dello Stato, con le scuole di altri corpi di polizia. Per quanto sopra si prevede la creazione, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di un servizio preposto alla direzione delle scuole di cui sopra e degli istituti di cui all'articolo 9, oltre che dei rapporti con gli altri servizi forestali e con gli altri corpi di polizia di cui all'articolo 16 della già citata legge n. 121 del 1981.

L'articolo 18 riguarda in particolare la scuola per allievi guardie; l'ammissione degli allievi, la loro età e tutti gli altri requisiti. È prevista l'età minima di anni 16 nella considerazione che essendo la durata del corso di due anni, gli allievi ammessi possono diventare «guardie» al compimento degli anni 18, cioè quando si ha la maggiore disponibilità di giovani energie; si prevede anche la facoltà per l'Amministrazione di poter riservare dei posti, per ciascun bando, a giovani diplomati per sopperire a particolari esigenze contingenti.

L'articolo 19 prevede la durata dei corsi per allievi guardie e le materie base di studio per ciascun gruppo di materie; distingue gli incarichi per gli insegnanti nelle varie materie; sancisce le modalità per la nomina a «guardia forestale» e la destinazione delle stesse alle prime sedi di servizio. È previsto infine che alle giovani guardie che superano gli esami finali del corso di formazione, verrà rilasciato un attestato di «esperto forestale» regolarmente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e anche, in caso di non superamento degli esami finali, di poter ripetere l'ultimo anno di corso.

L'articolo 20 riguarda le stesse tematiche del precedente articolo 19, ma con i dovuti approfondimenti in quanto riguarda i corsi per allievi sottufficiali.

L'articolo 21 riguarda sempre la disciplina dei corsi e dell'insegnamento nella scuola per allievi sottufficiali, l'incarico agli insegnanti per le diverse materie, la riserva di posti e le facilitazioni per i giovani diplomati, la nomina a vice brigadiere per coloro che superano gli esami finali, e la loro assegnazione ai comandi periferici, il rilascio a fine corso di un diploma di «perito forestale» riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, la possibilità di ripetere il secondo anno di corso per coloro che non avessero superato gli esami finali. Per l'ammissione ai corsi per allievi sottufficiali sono previsti concorsi interni data la specificità della professione di sottufficiale del Corpo forestale dello Stato, la cui base essenziale è caratterizzata dalla formazione pratica, oltre che dallo studio.

L'articolo 22 riguarda la scuola per allievi ufficiali. Sono previste le modalità per l'accesso alla scuola, i diplomi di laurea consentiti – per questo argomento sono stati previsti, oltre ai titoli tradizionali delle lauree in scienze forestali, naturali, agraria e ingegneria, anche altre lauree che si ritengono necessarie per soddisfare le attuali esigenze operative nel contesto ecologico-naturalistico –, rimandando comunque al regolamento di cui al successivo articolo 31 la definizione più organica dell'argomento.

La denominazione della scuola per allievi ufficiali di «Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale (ISEAN)» ricalca quella della analoga scuola già esistente prima del 1920.

L'articolo 23 prevede che gli allievi ufficiali che superano gli esami di ammissione all'Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale devono frequentare un corso di almeno un mese presso una scuola alpina – di Aosta o altra similare – per conoscere gli elementi essenziali di comportamento in montagna, prima dell'inizio del corso di formazione. È prevista l'equiparazione del servizio degli allievi guardie. Si prevede la suddivisione del corso per allievi ufficiali in due bienni (con la legge n. 834 del 1912 era prevista l'ammissione di

giovani già laureati in scienze agrarie e ingegneria e i corsi duravano due anni). Fatte le debite proporzioni con i tempi moderni si prevede la formazione dei futuri ispettori del Corpo forestale dello Stato con un corso di due bienni, anche nella considerazione che, essendo le facoltà universitarie in scienze naturali presenti presso sette università, si hanno a disposizione più laureati e quindi maggiori possibilità di scelta e di più approfondita formazione specifica. Infine è previsto che, alla fine dei corsi, gli allievi ufficiali che superano gli esami finali entrano in ruolo con la qualifica corrispondente al grado di capitano dei corpi di polizia; mentre durante i due bienni gli allievi ufficiali sono equiparati al grado di sottotenente e di tenente, soprattutto per quanto riguarda il problema economico, in modo da porre gli allievi ufficiali a frequentare i corsi ed avere assicurato un certo trattamento economico, trattandosi di personale già laureato che si sottopone ad ulteriori specializzazioni onde poter servire la collettività con maggiore competenza.

L'articolo 24 prevede l'inizio e il termine degli anni scolastici presso le scuole del Corpo forestale dello Stato, i permessi durante lo svolgimento dei corsi, l'elezione dei rappresentanti nell'ambito delle scuole e il comportamento politico e sindacale secondo le norme vigenti in materia per gli altri corpi di polizia.

L'articolo 25, oltre a fissare l'aumento degli organici in 3.120 unità, con la distribuzione indicata nella allegata tabella IV, per la prima volta prevede interventi indispensabili per migliorare le strutture e quindi l'operatività di tutto l'apparato; intendendo come tale non solo il settore specifico del Corpo forestale della Stato, ma anche altri organismi che direttamente o indirettamente operano nel comparto «ecologia».

L'articolo 26 prevede, come già la legge n. 794 del 1980 per il potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, che le opere necessarie per il potenziamento sopra citato sono dichiarate opere pubbliche e quindi affidate al Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 27 prevede, nella prima applicazione, che gli ispettori del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge debbono frequenta-

re un corso di aggiornamento soprattutto per quanto riguarda le materie relative alla funzione di polizia ecologica e quelle giuridiche. Tali corsi sono previsti anche per i sottufficiali e le guardie che comandano un reparto periferico e che comunque ne facciano richiesta per potersi aggiornare sulle nuove norme giuridiche, tecniche e sulle nuove tematiche ecologiche. Le specializzazioni previste sono quelle indicate nell'allegata tabella V.

L'articolo 28 prevede, sempre nella prima applicazione, il passaggio del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, salvaguardando la loro posizione nel vecchio ruolo di appartenenza, le anzianità maturate ed ogni altro beneficio in godimento. Il personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e operai può fruire, in alternativa al disposto di cui all'articolo 13, dei benefici indicati negli articoli seguenti.

L'articolo 29 prevede, nella prima applicazione, il conferimento del posto di capo del Corpo e la nomina dello stesso successivamente; prevede altresì il conferimento dei posti dei nuovi organici, la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 804 del 1948 istitutiva dell'attuale Corpo forestale dello Stato, e la composizione della commissione di avanzamento per i sottufficiali e guardie costituita con gli stessi criteri, ma con maggiore rappresentatività delle categorie da amministrare. La stessa rappresentatività dovrà essere assicurata in tutte le commissioni esistenti nel nuovo Corpo forestale dello Stato - disciplina, vestiario, trasferimenti, concorsi, eccetera - i cui rappresentanti del personale dovranno essere eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1977; il tutto sarà meglio disciplinato nel regolamento di cui al successivo articolo 31.

L'articolo 30 prevede la facoltà per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di poter chiedere, qualora non intenda rimanere nel nuovo Corpo forestale dello Stato, il passaggio ad altre amministrazioni: alle regioni, se da queste richiesti, fruendo dei benefici di cui alle norme previste all'uopo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si

prevede comunque che l'eventuale passaggio ad altre amministrazioni o alle regioni non comporta riduzioni di organici nel Corpo forestale dello Stato. Si prevede altresì che il personale con funzioni di polizia transitato nei ruoli delle regioni a statuto speciale che ne faccia richiesta, può rientrare nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato. Si è voluto con questo recepire il desiderio di coloro che, transitati nei ruoli regionali o assunti successivamente dopo aver frequentato, per conto delle regioni di appartenenza, regolari corsi di formazione presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, ne hanno fatto espressa richiesta tramite le rispettive organizzazioni sindacali.

L'articolo 31 prevede l'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge che disciplini il nuovo Corpo forestale dello Stato nei servizi, nei compiti, nella formazione, nel personale e nell'amministrazione e governo del Corpo nel suo insieme. È stata prevista la suddivisione di detto regolamento in quattro titoli: il primo deve prevedere tutto quanto necessita per i servizi ed il personale; il secondo, la disciplina delle scuole in relazione anche agli istituti di ricerca e sperimentazione e i rapporti con le analoghe scuole forestali di altri Paesi e degli altri corpi di polizia per quello che è compatibile con il particolare status del Corpo forestale dello Stato che rimane comunque un corpo armato dello Stato; il terzo riguarda l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni stesse, direttamente o tramite la Commissione parlamentare per le questioni regionali, in modo da stabilire una normativa quadro da valere per tutto il territorio nazionale, salvo disciplinare particolari esigenze locali direttamente con convenzioni aggiuntive stipulate tra l'ispettorato generale e le regioni interessate; il quarto riguarda la disciplina che, pur tenendo conto dei possibili rapporti con le altre forze di polizia, deve inquadrare il personale del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo.

È prevista infine l'emanazione di detto regolamento con decreto del Presidente della Repubblica il cui testo deve essere predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro o da un sottosegretario delegato e composta dai rappresentanti dell'amministrazione e del personale, i quali possono anche

prendere iniziative autonome qualora l'amministrazione non provveda con la sollecitudine del caso alla convocazione della commissione e alla predisposizione di quanto necessario affinchè il regolamento di che trattasi possa essere emanato nel tempo indicato nel presente articolo. L'amministrazione non ha ancora provveduto alla emanazione del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 804 del 1948 che ha ristrutturato il Corpo forestale dello Stato nell'immediato dopoguerra. Ad evitare che ciò possa ripetersi, si prevede che le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale e che fanno parte della commissione sopra citata possano prendere l'iniziativa di predisporre la bozza che il Ministro sottoporrà poi all'approvazione del Consiglio dei Ministri e quindi alla firma del Capo dello Stato per la emanazione.

L'articolo 32 prevede la copertura finanziaria per gli esercizi 1987-1989, destinando a tale scopo parte delle somme già stanziate per la riforma del Ministero, di cui il Corpo forestale dello Stato rappresenta la componente più numerosa e la sola che abbia strutture centrali e periferiche distribuite in modo capillare; mentre quelle dipendenti da altre direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno solo qualche struttura residua, ma in numero molto limitato.

L'articolo 33 prevede l'entrata in vigore della nuova legge e l'abrogazione di tutte quelle precedenti, al fine di consentire una amministrazione e un governo dei servizi e del personale in modo agevole e chiaro senza ulteriori o errate interpretazioni che finora sono sempre andate a discapito della funzionalità dei servizi e degli interessi del personale. Nelle more della emanazione del regolamento è prevista la permanenza in vigore delle norme regolamentari e di quelle relative al trattamento economico sia in attività che in quiescenza, e le altre ritenute necessarie alla vita del Corpo.

Completano l'articolato alcune tabelle dimostrative:

la I riguarda gli organici e la equiparazione dei gradi tra il Corpo forestale dello Stato e le altre forze di polizia citate nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981;

la II e la II-*b* illustrano l'organigramma della collocazione del Corpo forestale dello Stato e degli istituti di ricerca e sperimentazione nell'ambito del Ministero;

la III e la IV sintetizzano l'aumento delle dotazioni organiche nel sessennio 1985-1990 e la dislocazione del personale nelle varie strutture del Corpo;

la V riguarda le specializzazioni che si possono realizzare nel Corpo forestale dello Stato:

la VI indica gli organici delle ex carriere di concetto, esecutiva e operai che, pur passando a far parte dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, restano a prestare servizio negli uffici centrali del Corpo forestale dello Stato oppure passano ad essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### TITOLO I.

## NATURA, COMPITI, STRUTTURA E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

#### Art. 1.

- 1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS) quale Corpo di polizia speciale ha il compito di fare applicare le leggi in materia di tutela ecologica, dell'ambiente e delle risorse naturali, emanate dallo Stato e dalle regioni per le rispettive competenze.
- 2. Il Corpo forestale dello Stato svolge inoltre i compiti tecnici e di polizia per l'attuazione delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di tutela e conservazione delle risorse naturali; coordina e dirige le operazioni di prevenzione e di difesa dei boschi dagli incendi e da altri danni; opera per lo sviluppo e il coordinamento di studi, ricerche e sperimentazioni in materia silvicolturale e naturalistica e per la tutela e la vigilanza dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; concorre nei servizi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- 3. Il Ministro dell'agricoltura, quale autorità responsabile da cui dipende direttamente il Corpo forestale dello Stato, redige ogni anno una relazione che illustra l'opera svolta dal Corpo, i programmi delle scuole di formazione e degli istituti di ricerca e sperimentazione e i risultati conseguiti.

## Art. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto della sua unitarietà, è impiegato anche dalle regioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite o delegate in materia ecologiconaturalistica, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della natura, riserve e parchi naturali.

- 2. Il Corpo forestale dello Stato esercita le funzioni di cui al comma 1 mediante le sue strutture periferiche e sotto la direzione e il coordinamento del dirigente gli uffici ubicati nei capoluoghi di regione di cui alla lettera *e*) dell'articolo 7.
- 3. L'impiego del Corpo forestale dello Stato di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalle norme indicate al titolo III del regolamento previsto dall'articolo 31.
- 4. Tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e i presidenti delle giunte regionali (o dei competenti assessori) possono essere stipulate convenzioni aggiuntive, nel quadro delle norme generali, per disciplinare particolari esigenze locali e i relativi rapporti finanziari di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.
- 5. Il Corpo forestale dello Stato non può essere impiegato in attività estranee ai suoi compiti istituzionali o non compatibili con le qualifiche, lo *status* e la professionalità del suo personale.

## Art. 3.

- 1. Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie i cui rispettivi organici sono indicati dall'allegata tabella I.
- 2. Il Corpo forestale dello Stato conserva la sua natura di Corpo armato dello Stato; il personale che lo compone conserva lo stato giuridico civile ed e soggetto, per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 31, all'ordinamento dei pari grado di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e in particolare al corrispondente personale con funzioni di polizia della Polizia di Stato.
- 3. Il personale del Corpo forestale dello Stato ha anche funzioni tecniche e amministrative per i compiti attribuiti al Corpo; è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, che sono determinate con decreto del

Ministro competente, sentiti i rappresentanti del personale di cui al comma 1 e i competenti organi del Ministero dell'interno e della difesa per le rispettive competenze. Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato è esente dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione ed è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva, purchè sia stata ultimata, per quest'ultimo, la ferma contratta all'atto del reclutamento.

- 4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con le necessarie varianti in relazione al suo particolare *status* le stesse norme valevoli per i pari grado degli altri corpi di polizia dello Stato, che sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 31.
- 5. L'equiparazione degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene sulla base dell'allegata tabella I. Nel rispetto delle norme vigenti che regolano l'ordinamento gerarchico, è stabilita la reciprocità e la collaborazione tra gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e quelli delle altre forze di polizia citate.
- 6. Al personale di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto di competenza, gli articoli della legge 1° aprile 1981, n. 121, che fanno espresso riferimento alle forze di polizia e quelli relativi al comportamento politicosindacale. I rappresentanti del personale con funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato, organizzato in associazioni sindacali analogamente ai sindacati della Polizia di Stato di cui all'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, partecipano alle trattative sindacali per gli accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 95 della stessa legge.

#### Art. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3 continuano a competere: il trattamento economico e quello di quiescenza, gli assegni, le indennità e le competenze ordinarie e straordinarie e quelle di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado delle

altre forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

- 2. Al personale del Corpo forestale dello Stato che interviene alle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi o in altri servizi per il cui espletamento è insito il pericolo della incolumità fisica, compete una indennità di rischio la cui misura è stabilita mediante trattativa tra i Ministri interessati e i rappresentanti dei sindacati del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia maggiormente rappresentativi, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- 3. Per la determinazione delle indennità di presenza, di missione e trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, le trattative tra sindacati e Ministero dell'agricoltura e delle foreste avvengono in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- 4. Con le stesse modalità sono stabilite le norme relative alla disponibilità e reperibilità del personale di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

- 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di «ufficiale di polizia ecologica», mentre alle guardie scelte e alle guardie è attribuita la qualifica di «agente di polizia ecologica». Al predetto personale rimangono attribuite le funzioni di cui all'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
- 2. Ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di «ufficiale di polizia giudiziaria» e alle guardie scelte e guardie quella di «agente di polizia giudiziaria».
- 3. A tutto il personale indicato ai commi 1 e 2 è attribuita altresì la qualifica di «agente di pubblica sicurezza» ai sensi della legge di pubblica sicurezza.
- 4. La funzione di «polizia ecologica» per la tutela dell'ambiente naturale ai sensi della presente legge è intesa come compendio, nella funzione di polizia forestale e di quelle tecniche connesse, delle seguenti funzioni di poli-

zia: idrogeologica, idraulica, fluviale, fitosanitaria, venatoria, ittica, zoofila e di tutela delle fonti idriche ed agrarie destinate all'alimentazione.

- 5. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita anche alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato, limitatamente al periodo di reggenza di un comando di stazione forestale.
- 6. Il personale di cui al presente articolo è tenuto, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alle sue mansioni.

#### Art. 6.

- 1. L'individuazione dell'area di applicazione delle funzioni di polizia ecologica di cui all'articolo 5 viene effettuata come indicato nei commi seguenti.
- 2. Ai fini della presente legge è considerato «ambiente naturale» il sistema di rapporti che si viene ad instaurare, nel tempo, tra componenti e fattori fisici, chimici e biologici presenti in una certa porzione di territorio.
- 3. Come tale, esso deve essere considerato bene di interesse pubblico e quindi posto sotto la tutela dei pubblici poteri. Esso comprende:
- a) l'ambiente terrestre epigeo ed ipogeocon tutti i fattori che lo compongono;
- b) l'ambiente marino, che comprende la regione costiera, pelagica, betonica e abissale;
- c) l'ambiente atmosferico, che comprende lo spazio aereo dove si manifestano le condizioni necessarie alla vita animale e vegetale.
- 4. L'ambiente naturale comprende pertanto il suolo, le acque; l'atmosfera, la flora e la fauna nell'ambito del territorio nazionale, delle acque territoriali e dello spazio aereo nazionale.
- 5. Per l'applicazione della presente legge tutti i territori e luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che costituiscono uno o più ecosistemi in superficie o in profondità, nel suolo e nelle acque, di cui si renda necessario garantire la conservazione, la protezione o il ripristino di equilibri distrutti, danneggiato in via di compromissione, per uno dei seguenti motivi: biologici, scientifici,

estetici, climatici, educativi, culturali, igienici, geomorfologici, idrogeologici o comunque per fini sociali, sono sottoposti a vincolo «ecologico naturalistico».

- 6. La determinazione per l'imposizione dei vincoli sopra citati è stabilita con apposita normativa emanata dallo Stato e dalle regioni di concerto e per le rispettive competenze, su proposta o sentito il parere del Corpo forestale dello Stato.
- 7. La tutela e la vigilanza dei luoghi e beni di cui ai commi 1, 2 e 3 è affidata al Corpo forestale dello Stato che, per quanto riguarda l'ambiente marino e quello atmosferico, si avvale, rispettivamente, della collaborazione delle capitanerie di porto, del servizio costiero della Guardia di finanza e dell'Aeronautica militare.
- 8. Il Corpo forestale dello Stato per la tutela dell'ambiente in genere collabora altresì con i servizi forestali dei Paesi della Comunità europea e degli altri Paesi che aderiscono alle convenzioni internazionali in materia di tutela ecologica dell'ambiente naturale in genere e dei beni naturali in particolare.

#### Art. 7.

- 1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è strutturato sulla base indicativa delle tabelle II e III allegate alla presente legge e cioè:
- *a*) ispettorato generale: con compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, amministrazione e governo dei servizi e del personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) scuole forestali: ordinate come al successivo titolo II;
- c) uffici forestali: istituiti a livello regionale, provinciale o interprovinciale o per omogenei comprensori naturalistici. Ad essi è affidata l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato, l'amministrazione e il governo del personale dipendente, la direzione degli uffici e comandi ubicati nel territorio di competenza, il contenzioso. Gli uffici, ubicati nel capoluogo di regione, oltre ai compiti sopra citati, coordinano anche gli altri uffici a livello provinciale o comprensoriale e curano i rapporti con gli organi regionali e gli altri

uffici locali. Presso tali uffici possono essere istituiti i centri operativi di cui alla legge 1º marzo 1975, n. 47, mentre a livello comprensoriale o provinciale possono essere istituiti i gruppi meccanizzati previsti dalla stessa legge e anche sezioni speciali, ove occorrano, per i servizi indicati all'articolo 8. La costituzione degli uffici sopra citati avviene con decreto ministeriale, sentite le regioni interessate. Gli uffici a livello regionale sono retti da un dirigente superiore o un primo dirigente, mentre quelli a livello provinciale da un primo dirigente;

- d) comandi di distaccamento forestale: con giurisdizione su alcuni comandi di stazione omogenei, di cui coordina i servizi e il personale soprattutto per quanto riguarda i servizi di polizia ecologica, i servizi di assistenza incendi boschivi ed altri servizi che richiedono maggiore impiego di personale o mezzi, in particolare relativamente a zone più soggette a rischi, o a zone naturalistiche maggiormente frequentate dal pubblico. Essi sono di norma retti da marescialli con addetto un altro sottufficiale;
- e) comandi di stazione forestale: con circoscrizione comunale o intercomunale; ad essi è affidata la vigilanza per l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato ed in particolare dei compiti di polizia ecologica, dei servizi di prevenzione e difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni, oltre a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei comandi di stazione, che sono rette da un sottufficiale, sono stabiliti con decreto ministeriale sulla base delle tabelle II e III allegate alla presente legge;
- f) posti di polizia ecologica: possono essere istituiti con determinazione del capo del Corpo per particolari esigenze a tempo determinato, in località di interesse naturalistico a seconda delle esigenze del servizio, in particolare per i servizi di cui all'articolo 8. Sono comandati da un sottufficiale e coordinati dal comando di stazione competente per territorio.

## Art. 8.

1. I beni e i compiti tuttora soggetti alla competenza statale ai sensi dell'articolo 68 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, continuano ad essere affidati al Corpo forestale dello Stato, che ne cura la gestione, la tutela e la vigilanza, a mezzo delle strutture indicate dall'articolo 7.

- 2. Presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato opera un servizio come indicato nella allegata tabella III per la gestione e amministrazione dei beni naturali e per assicurare una fattiva collaborazione con gli istituti indicati alla lettera *c*) dell'articolo 7 e con gli analoghi servizi regionali.
- 3. Al Corpo forestale dello Stato viene anche affidata la tutela e vigilanza dei beni di cui al secondo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono assicurate con le stesse strutture di cui all'articolo 7, ma secondo le norme di gestione concordate con gli enti indicati nell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 9.

- 1. Gli istituti di ricerca e di sperimentazione del Corpo forestale dello Stato sulla base indicativa delle allegate tabelle II e III operano in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti universitari e regionali similari, in modo da assicurare un coordinamento unitario sia in campo nazionale che internazionale.
- 2. Presso gli istituti predetti, oltre al personale del Corpo forestale dello Stato possono essere impiegati anche scienziati, ricercatori ed esperti nelle varie materie e discipline ecologiche inerenti alla tutela dell'ambiente in genere e dei beni naturali in particolare, sia italiani che stranieri, oltre al personale idoneo di cui alla allegata tabella VI.

#### Art. 10.

1. Viene istituito nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato un ruolo «per mansioni d'ufficio», che integra e sostituisce i ruoli già previsti dagli articoli 10 e seguenti

della legge 18 febbraio 1963, n. 301, e dalla legge 11 maggio 1970, n. 313.

- 2. Le modalità per il passaggio nei ruoli di cui al comma 1 sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 31, sulla base di quanto stabilito dalle leggi sopra citate.
- 3. Nella prima applicazione della presente legge i posti dei ruoli di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti, con l'anzianità posseduta, al personale che già si trova nei ruoli previsti dalle leggi sopra citate alla data di entrata in vigore della presente legge e proveniente dai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato.

## Art. 11.

- 1. È istituito nel Corpo forestale dello Stato, in analogia agli altri corpi di polizia dello Stato, il «Fondo di previdenza, assistenza e premi» per il personale di cui all'articolo 3.
- 2. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e gli viene conferita personalità giuridica.
- 3. Il Fondo è disciplinato con apposito provvedimento da emanarsi unitamente al regolamento di cui all'articolo 31.
- 4. La gestione e amministrazione del Fondo è affidata ad un consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o da un sottosegretario all'uopo deleato ed è composto dal capo del Corpo e da nove rappresentanti del personale: tre ufficiali, tre sottufficiali e tre guardie scelte o guardie, eletti democraticamente, attraverso le rispettive organizzazioni di categoria del personale con funzioni di polizia, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 5. Per il funzionamento del Fondo può essere impiegato il personale di cui all'articolo 10 e quello che fruisce dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

## Art. 12.

1. L'amministrazione e il governo del personale e dei servizi del Corpo forestale dello

Stato sono autonomi nel contesto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; tutti i beni e i compiti della direzione generale per l'economia montana e per le foreste che si riferiscono ai servizi e al personale del Corpo forestale dello Stato passano alla competenza dell'ispettorato generale di cui all'articolo 7; in conseguenza tutti i capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che comunque si riferiscono ai compiti, alle strutture e al personale del Corpo forestale dello Stato passano a costituire il bilancio autonomo del Corpo stesso, per la cui amministrazione e gestione a rendicontazione consuntiva restano ferme le norme di cui alla legge 14 dicembre 1955, n. 1316.

- 2. Analogamente si procede per quanto riguarda beni e servizi della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.
- 3. La bandiera del Corpo forestale dello Stato e le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, i beni mobili ed immobili intestati agli organismi sopra citati sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato di cui alla presente legge.
- 4. Gli accordi per l'uso di particolari attrezzature, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti militari vigenti per le altre forze di polizia, possono valere ove ritenuto necessario e per particolari prestazioni anche per il Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 13.

1. Il personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ancora in servizio nell'ambito della direzione generale per l'economia montana e per le foreste, resta negli stessi uffici; lo stesso personale viene inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento conservando anzianità ed ogni altro beneficio maturato. Analogamente si procede se detto personale viene inquadrato nei ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

#### TITOLO II

## RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO

#### Art. 14.

- 1. Il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblici concorsi per esame scritto e orale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che abbiano ineccepibili doti morali ed una idoneità psico-fisica ed attitudinale che offrano piena garanzia di sani comportamenti e di robustezza e resistenza al servizio forestale e di polizia.
- 2. Tale idoneità è accertata da una commissione del servizio sanitario del Corpo forestale dello Stato, costituito da sanitari delle commissioni medico-ospedaliere o della direzione di sanità militare e dai dirigenti del Corpo forestale dello Stato assistiti da sottufficiali.
- 3. Le modalità dei concorsi sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 in relazione ai tre tipi di scuole previste dall'articolo 15.
- 4. I figli del personale del Corpo forestale dello Stato hanno la precedenza, a parità di condizioni, nei concorsi di cui al presente articolo, nell'ordine: orfani di caduti vittime del dovere, orfani di deceduti per causa di servizio, figli di riformati per causa di servizio, figli di pensionati del Corpo forestale dello Stato, figli del personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato.

## Art. 15.

- 1. Per l'addestramento e la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono costituite le scuole del Corpo per:
  - a) allievi guardie;
  - b) allievi sottufficiali;
  - c) allievi ufficiali.
- 2. Esse hanno il compito di sviluppare la preparazione tecnica, giuridica, culturale e professionale dei rispettivi allievi. Particolare cura è dedicata allo studio dei diritti e doveri costituzionali del cittadino.
  - 3. L'ordinamento delle scuole predette è

determinato nel regolamento di cui all'articolo 31, considerando la scuola allievi guardie forestali a livello di scuola secondaria inferiore, la scuola allievi sottufficiali forestali a livello di scuola secondaria superiore e la scuola allievi ufficiali forestali, in quanto scuola di perfezionamento, a livello postuniversitario, sul modello dell'Istituto universitario europeo di Firenze di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 920. Nel regolamentare l'ordinamento delle scuole predette, si tiene conto delle analogie con le corrispondenti scuole di altri Corpi di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in quanto compatibili e applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato in relazione al suo particolare status.

- 4. L'insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato è affidato: per le materie tecniche e professionali, a dirigenti del Corpo che siano versati nell'insegnamento e che abbiano notevole esperienza del servizio d'istituto del Corpo forestale dello Stato; per le materie giuridiche, a magistrati; per le materie di cultura generale, a docenti di ruolo di scuole di livello corrispondente; per particolari materie possono essere impiegati anche ufficiali di altri corpi o esperti di altre amministrazioni.
- 5. I dirigenti del Corpo forestale dello Stato incaricati dell'insegnamento nelle scuole del Corpo sono impiegati a tempo pieno.
- 6. Durante lo svolgimento dei corsi gli allievi possono essere sottoposti anche a selezione psico-fisico-attitudinale, per verificare il permanere della idoneità al servizio forestale e di polizia incondizionato.
- 7. Presso le scuole predette è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto delle libertà costituzionali.

## Art. 16.

- 1. Le materie di insegnamento nelle scuole forestali sono distinte in: materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale, materie professionali.
- 2. Nel gruppo di materie tecniche sono comprese tutte quelle discipline attinenti la conoscenza analitica dell'ambiente naturale in

relazione alla tutela del territorio e delle risorse naturali, in modo da consentire al personale del Corpo forestale dello Stato di poter operare con competenza e discernimento nell'attuazione dei compiti affidati.

- 3. Nel gruppo di materie giuridiche sono comprese tutte quelle discipline di ordine legislativo e giurisprudenziale, necessarie per poter applicare la gamma di materie che interessano il servizio forestale e di polizia ecologica.
- 4. Nel gruppo di materie di cultura generale sono comprese tutte quelle materie considerate di base, perchè propedeutiche allo studio di altre materie, e che consentono all'individuo di esprimersi con proprietà e competenza nell'espletamento del servizio e nei rapporti con le autorità e i cittadini.
- 5. Nel gruppo di materie professionali sono comprese tutte quelle cognizioni teoriche e pratiche necessarie pe l'organizzazione razionale del servizio in genere; per la conoscenza delle norme regolamentari e di comportamento, per la tenuta del carteggio, delle armi e degli altri mezzi e materiali in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
- 6. I programmi delle materie predette sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 31 e nei bandi di concorso.
- 7. Ai fini della determinazione dei criteri di massima per la formulazione dei programmi sopra citati, il servizio di cui al comma 7 dell'articolo 17 si avvale del parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte sei rappresentanti del personale, designati proporzionalmente dalle organizzazioni del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, maggiormente rappresentative.
- 8. Presso le scuole del Corpo forestale dello Stato sono tenuti anche, per il rispettivo personale, corsi di specializzazione e aggiornamento, sulla base della allegata tabella V, soprattutto per i sottufficiali preposti al comando di un distaccamento o di una stazione forestale. A particolari lezioni di natura ecologico-naturalistica possono essere ammessi anche studenti, lavoratori, professionisti, per il tramite delle rispettive organizzazioni di categoria, mediante appositi accordi con la direzione della scuola.

#### Art. 17.

- 1. I corsi di formazione e di aggiornamento degli allievi guardie forestali e degli allievi sottofficiali forestali si tengono presso le scuole esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Per gli allievi ufficiali forestali è ripristinato l'apposito Istituto superiore in Firenze-Vallombrosa, già sede dell'Istituto superiore forestale di cui alla legge 14 luglio 1912, n. 834, con le innovazioni previste dall'articolo 22.
- 3. Gli insegnanti nelle scuole del Corpo forestale dello Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, seguendo una graduatoria di merito distinta per ciascun ordine di scuola e per gruppo di materie; tale graduatoria è formata prima dell'inizio di ogni corso, a seguito di domande presentate dagli interessati tramite i Ministeri di appartenenza, che esprimono il loro parere. Il decreto ministeriale è emanato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e di altri Ministri eventualmente interessati.
- 4. All'insegnamento di particolari materie ecologico-naturalistiche o professionali, ritenute necessarie e utili per una più completa formazione del personale del Corpo forestale dello Stato, possono essere altresì incaricati ufficiali o dirigenti di altri corpi, o esperti, studiosi, specialisti di altre amministrazioni o anche scienziati a livello nazionale e internazionale.
- 5. Sono stabiliti rapporti con le analoghe scuole forestali dei Paesi della CEE e di altri Paesi, onde facilitare scambi culturali, anche mediante reciproche visite, incontri e collaborazioni tra i forestali italiani e quelli di altri Paesi.
- 6. Ai primi classificati di ogni corso, per ciascun tipo di scuola, sono conferite borse di studio per il perfezionamento dello studio di lingue straniere.
- 7. Ai fini di quanto stabilito nel presente titolo, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato è istituito un servizio per la direzione e il coordinamento delle attività e dei programmi delle scuole forestali. Detto

servizio provvede altresì ai necessari collegamenti e rapporti tra le scuole predette, gli istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 e le corrispondenti scuole delle altre forze di polizia dello Stato e dei servizi forestali di altri Paesi.

#### Art. 18.

- 1. Alla scuola per allievi guardie forestali sono ammessi i giovani che: abbiano superato le prove di cui agli articoli precedenti, precisate nel bando di concorso; abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo; siano iscritti nelle liste di leva o abbiano ottemperato agli obblighi militari; siano in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.
- 2. Gli esami di cui all'articolo 14 consistono in un componimento di italiano, una prova scritta di matematica e in una prova orale di cultura generale, in relazione allo spirito del presente titolo; dette prove devono tendere ad accertare il grado di maturità del concorrente e la sua predisposizione al servizio forestale.
- 3. Oltre alle disposizioni previste dal comma 4 dell'articolo 14, si applicano le norme previste dall'ultimo perioro del numero 7 dell'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
- 4. Nella formazione della graduatoria per l'arruolamento nel Corpo forestale dello Stato si tiene anche conto, dopo i risultati delle prove citate nel presente articolo, di eventuali titoli attitudinali o sportivi debitamente documentati.

## Art. 19.

- 1. I corsi per allievi guardie forestali hanno la durata di due anni e le materie base di studio sono:
- a) materie tecniche: silvicoltura; ecologia forestale; dendrometria; alpicoltura; assestamento forestale; tecnologia del legno; botanica; zoologia; protezione della natura e tutela dei parchi e riserve naturali; difesa dei boschi dagli incendi ed altri danni con

nozioni di lotta biologica; vivaistica e controllo varietale; elementi di geo-pedologia, biometria, idrobiologia, climatologia, sistemazioni idrogeologiche, riforestazione protettiva e industriale; difesa ambientale ed ecologica del territorio; tutela delle fonti idriche ed agrarie dirette all'alimentazione, nozioni di estimo forestale e di archeologia forestale; altre eventuali materie ecologico-forestale-naturalistiche;

- b) materie giuridiche: Costituzione; legislazione forestale statale e regionale; polizia ecologica; codice penale e procedura penale; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni di diritto pubblico e privato; regolamenti locali in materia ecologico-naturalistica; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica; nozioni sui regolamenti di altri Corpi di polizia, in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato, e sul codice della strada;
- c) materie di cultura generale: italiano; storia; geografia; matematica; elementi di chimica, fisica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; lingua di uno dei Paesi della Comunità europea scelta dall'allievo fra quelle indicate nel bando di concorso;
- d) materie professionali: norme regolamentari dei servizi e degli uffici del Corpo forestale dello Stato; comportamento; nozioni di socio-psicologia e di etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; esercizi ginnico-sportivi con particolare riferimento alle tecniche di lotta per la difesa personale; esercitazioni relative all'uso delle armi in dotazione al Corpo e relativa legislazione; esercizi di steno-dattilografia e sull'uso degli apparecchi computerizzati e da calcolo in dotazione al Corpo forestale dello Stato; scuola guida degli automezzi in dotazione ai comandi del Corpo forestale dello Stato ed esercitazioni con i mezzi rice-trasmittenti; nozioni di igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso; nozioni di telematica ed informatica; cenni storici sul Corpo forestale dello Stato.
- 2. L'insegnamento delle materie tecniche è affidato agli ufficiali dirigenti che abbiano grande esperienza di servizio; delle materie giuridiche, a magistrati di pretura; delle mate-

rie di cultura generale, a docenti di ruolo di scuola secondaria inferiore; delle materie professionali, a ufficiali, coadiuvati da sottufficiali addetti alla scuola per allievi guardie forestali o a ufficiali di altri corpi od esperti in particolari materie anche di altre amministrazioni.

- 3. Gli allievi che superano gli esami finali vengono nominati «guardie forestali» e assegnati presso i comandi di distaccamento e i comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato, dove restano a prestare servizio secondo le necessità del Corpo fino al compimento del periodo di rafferma, trascorso il quale possono partecipare ai concorsi per allievi sottufficiali forestali e inoltrare la richiesta di riavvicinamento alla provincia di origine, compatibilmente con le esigenze di servizio.
- 4. Alle guardie che superano gli esami sopra citati e che prendono regolare servizio, viene rilasciato dalla scuola allievi guardie forestali, e riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, un attestato di «perito forestale». Gli allievi che non superino i predetti esami possono essere ammessi a frequentare per una sola volta il secondo anno del corso successivo, purchè la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

#### Art. 20.

- 1. Alla scuola per allievi sottufficiali forestali possono essere ammesse le guardie scelte e
  le guardie del Corpo forestale dello Stato che
  abbiano compiuto gli anni di servizio prescritti
  e che abbiano conseguito, nell'ultimo triennio,
  una valutazione non inferiore a «ottimo». Le
  prove di concorso consistono in un componimento su tema naturalistico, un altro su tema
  tecnico-giuridico e una prova orale di carattere generale, tendenti ad accertare la preparazione dell'aspirante e il suo grado di formazione e maturità per concorrere alla carriera di
  sottufficiale.
- 2. I corsi per allievi sottufficiali forestali hanno la durata di due anni. Le materie di insegnamento consistono in un maggiore approfondimento di quelle indicate all'articolo

- 19, con le opportune integrazioni e ampliamenti in relazione al tipo di scuola, cioè:
- a) materie tecniche: ecologia forestale: silvicoltura; botanica; alpicoltura; dendrometria, auxonomia, auxometria; tecnologia e mercato del legno; tutela ecologica del territorio in relazione all'impatto dell'attività antropica sull'ambiente naturale: elementi di geopedologia, climatologia, biometria; zoologia ed entomologia forestale, zoologia venatoria ed acquicoltura; nozioni di archeologia forestale e cenni storici sulla vegetazione locale; estimo forestale e nozioni di estimo agrario; difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni; lotta biologica in campo ecologiconaturalistico; vivaistica forestale e controllo varietale; assistenza ai lavori di sistemazione idrogeologica, riforestazione protettiva, produttiva e industriale; tutela del paesaggio e delle risorse naturali e riassetto del territorio; lotta agli inquinamenti in relazione alla tutela delle fonti idriche e agrarie destinate all'alimentazione; tutela e vigilanza dei parchi e riserve naturali; elementi di genetica e fitopatologia forestale; nozioni di socio-psicologia ed etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; tutela delle piante officinali e vigilanza sulla loro raccolta; altre eventuali materie ecologiche;
- b) materie giuridiche: costituzione; legislazione forestale statale e regionale; codice penale e procedura penale in relazione al servizio; esercitazioni di polizia giudiziaria; istituzioni di diritto pubblico e privato; polizia ecologica; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni sui regolamenti di altri corpi di polizia in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestalenaturalistica;
- c) materie di cultura generale: italiano; storia; geografia economica; matematica; fisica, chimica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; seconda lingua straniera;
- d) materie professionali: regolamenti del Corpo forestale dello Stato; organizzazione degli uffici e servizi del Corpo; comportamento; diritti e doveri del personale; esercizi ginnico-sportivi, soprattutto in relazione alle tecniche di difesa personale; rapporti con le

autorità e con gli altri corpi; esercitazioni relative alla natura e all'uso delle armi in dotazione e relativa legislazione; nozioni di telematica ed informatica e rapporti col mondo della cultura e dell'arte; nozioni di statistica forestale e sulla contabilità generale dello Stato; esercitazioni di steno-dattilografia e sull'uso delle macchine da calcolo e mezzi computerizzati in dotazione al Corpo forestale dello Stato; esercitazioni con gli automezzi ed apparecchi rice-trasmittenti in dotazione al Corpo; igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso.

#### Art. 21.

- 1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15, l'insegnamento delle materie di cui all'articolo 20 è affidato: per quelle tecniche, agli ufficiali dirigenti addetti alla scuola per allievi sottufficiali forestali, o ad altri dirigenti sia del Corpo che di altri corpi o di altre amministrazioni o docenti universitari; per quelle giuridiche, a magistrati di tribunale o a docenti universitari o a dirigenti di altre amministrazioni, a seconda della materia da insegnare; per quelle di cultura generale, a docenti di ruolo di scuola secondaria superiore; per quelle professionali, a ufficiali dirigenti del Corpo forestale dello Stato o di altri corpi o di altre amministrazioni, specialisti nelle materie di insegnamento. Gli insegnanti sono coadiuvati da sottufficiali del Corpo forestale dello Stato di provate capacità addestrative e notevole esperienza di servizio.
- 2. In ogni bando di concorso per allievi sottufficiali forestali può essere riservato, secondo le esigenze del Corpo, fino al 30 per cento dei posti alle guardie scelte e guardie in possesso del diploma di geometra, ragioniere, perito o analista; per tale personale il periodo minimo di servizio è quello della ferma.
- 3. Gli allievi sottufficiali forestali che superano le prove di fine corso sono nominati vice brigadieri e destinati a un comando di distaccamento o comando di stazione, dove devono prestare servizio per almeno tre anni, trascorsi i quali compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità della sede richiesta possono chiedere il trasferimento ad altra

sede. Agli stessi è rilasciato dalla scuola per allievi sottufficiali forestali, e riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, un diploma di «perito forestale», equivalente, a tutti gli effetti, al titolo di studio della scuola secondaria superiore.

4. Gli allievi sottufficiali forestali che non superano le prove finali del corso, possono essere ammessi, per una sola volta, a frequentare il secondo anno del corso successivo, purchè la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

#### Art. 22.

- 1. La scuola per allievi ufficiali forestali è denominata «Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale ISEAN» ed ha lo scopo di formare dirigenti tecnici altamenti specializzati.
- 2. Ai concorsi per allievi ufficiali forestali possono partecipare i giovani che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 14, non abbiano superato il ventottesimo anno di età; non siano stati dichiarati non idonei alla visita di leva e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze forestali; scienze agrarie; scienze naturali; botanica; giurisprudenza (escluse le lauree equipollenti); ingegneria; biologia; geologia; economia e commercio; chimica; altre materie ecologiche. Le quantità percentuali di ciascuna disciplina sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 e nel bando di concorso.
- 3. In ciascun bando il 10 per cento dei posti è riservato a sottufficiali e guardie in possesso di uno dei diplomi di laurea sopra indicati che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. Per i sottufficiali è sufficiente un qualsiasi diploma di laurea.
- 4. I corsi per allievi ufficiali forestali hanno la durata di due bienni. Sono considerate lauree di base quella in scienze forestali e quella in giurisprudenza. I due bienni prevedono lo studio di discipline diverse da quelle della laurea posseduta, scelte dal candidato fra quelle indicate nel bando di concorso, una per biennio.
- 5. Gli allievi ufficiali forestali frequentano le lezioni e gli esami relativi alle discipline

prescelte presso l'Università di Firenze; mentre seguono presso l'ISEAN le lezioni relative alle materie giuridiche e professionali indicate all'articolo 20, oltre allo studio di una lingua straniera in ciascun biennio.

6. Gli allievi ufficiali forestali programmano i piani di studio e i relativi esami con l'ausilio del corpo insegnante dell'ISEAN, secondo modalità all'uopo stabilite con l'Università di Firenze. A tale proposito è stipulata apposita convenzione in modo da consentire agli allievi ufficiali forestali di poter seguire le lezioni universitarie e sostenere i relativi esami senza ulteriori formalità; gli stessi allievi ufficiali forestali sono esenti da ogni tassa universitaria, esclusa quella d'esame.

#### Art. 23.

- 1. I concorrenti che superano le prove di cui all'articolo 22 e che sono in possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti sono nominati allievi ufficiali forestali e destinati a prestare servizio per un mese presso la scuola alpina di Aosta o altra similare, dopo di che saranno ammessi a frequentare i corsi presso l'ISEAN.
- 2. Gli allievi ufficiali forestali sono equiparati a tutti gli effetti al grado di sottotenente di complemento degli altri corpi di polizia. Il primo biennio è valevole quale servizio di leva, pertanto gli allievi ufficiali forestali sono vincolati alla ferma di anni due. Superato il primo biennio, gli allievi ufficiali forestali conseguono la promozione al grado di tenente forestale e sono vincolati alla rafferma di anni due.
- 3. Ultimato il secondo biennio, gli allievi ufficiali forestali possono, a domanda, sostenere un esame di Stato e conseguire la laurea nella disciplina oggetto di uno dei bienni; agli stessi è conferito il titolo di «consulente» nella disciplina oggetto dell'altro biennio.
- 4. Agli allievi ufficiali forestali che superano il corso presso l'ISEAN e non sostengono l'esame di Stato di cui al comma 3, è conferito il titolo di «consulente» nelle discipline oggetto dei due bienni. Coloro che ultimato il corso per allievi ufficiali forestali non intendono più prestare servizio nel Corpo forestale dello Stato sono tenuti al pagamento di tutte le tasse

universitarie relative ai corsi seguiti presso l'Università di Firenze e sono vincolati a prestare quattro anni di servizio nel Corpo forestale dello Stato quali addetti presso gli uffici periferici del Corpo. Qualora non ottemperino a quanto sopra, sono tenuti al pagamento di una retta per i quattro anni di studi presso l'ISEAN e a prestare il servizio di leva.

5. Ultimato il corso e superati gli esami finali, che consistono in prove pratiche e teoriche, gli allievi ufficiali forestali sono nominati «ispettori forestali» ed entrano a far parte del ruolo della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato in servizio permanente effettivo. Essi sono destinati a prestare servizio, per almeno tre anni, presso uno degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 24.

- 1. L'anno scolastico presso le scuole per allievi guardie forestali e per allievi sottufficiali forestali ha inizio il 1º settembre e termina il 30 giugno successivo; nei rimanenti due mesi gli allievi sono impiegati per un mese in esercitazioni pratiche e fruiscono della licenza per l'altro mese.
- 2. Presso l'ISEAN l'anno accademico inizia il 1º ottobre e termina il 30 giugno successivo. Nei rimanenti tre mesi gli allievi ufficiali forestali seguono un mese di esercitazioni pratiche unitamente agli allievi guardie forestali o allievi sottufficiali forestali; prestano un mese di servizio presso uno degli uffici periferici del Corpo e fruiscono di licenza per l'altro mese.
- 3. Presso tutte le scuole del Corpo forestale dello Stato, all'inizio di ogni anno scolastico, gli allievi eleggono i propri rappresentanti nei rispettivi organi collegiali. Gli allievi eletti possono convocare l'assemblea del personale rappresentato, una volta al mese, nei giorni prefestivi; a tale uopo la direzione della scuola mette a disposizione degli allievi un'aula o altro locale idoneo nell'ambito della scuola stessa, dove tenere l'assemblea.
- 4. Per il comportamento politico e sindacale nelle scuole del Corpo forestale dello Stato si applicano le stesse norme vigenti per gli altri corpi di polizia.

#### TITOLO III

## NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 25.

- 1. Per le accresciute esigenze della tutela ambientale ed ecologica del territorio, gli organici del Corpo forestale dello Stato sono aumentati di 3.120 unità, nei modi e nei tempi indicati nell'allegata tabella IV.
- 2. Onde assicurare una più razionale ed organica attuazione di quanto previsto nella presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare una spesa straordinaria di lire 25 miliardi per ciascun esercizio finanziario, sia per le esigenze connesse con l'aumento degli organici di cui al comma 1, sia per la realizzazione di un programma decennale tendente ad elevare la funzionalità del servizio a favore della collettività, il livello culturale e professionale e quindi le capacità operative del Corpo forestale dello Stato. Il predetto programma deve fra l'altro comprendere:
- a) le attività addestrative, di qualificazione e specializzazione del personale, le indennità ai partecipanti ai corsi e i compensi agli insegnanti ed istruttori, nonchè la realizzazione di adeguate strutture didattiche;
- b) l'acquisto, la costruzione o locazione di immobili per i reparti di istruzione, ovvero la ristrutturazione, l'ampliamento o la sistemazione di immobili già esistenti o messi a disposizione dal demanio;
- c) l'adeguamento e il rinnovamento del sistema di trasmisssione del Corpo forestale dello Stato, esaminando in primo luogo la possibilità di inserire tale sistema in quello dei ponti-radio già esistenti per gli altri corpi di polizia, previo adeguato potenziamento e con appositi terminali;
- d) l'acquisto del vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed altri mezzi di cui dotare il Corpo forestale dello Stato, anche in relazione agli aumenti degli organici di cui al comma 1;
- e) l'acquisto, la costruzione o la locazione di immobili ed attrezzature necessarie per le

attività di ricerca e sperimentazione connesse con i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato e in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

f) la costruzione, il riattamento o la locazione delle caserme forestali nei centri ove sono ubicati i comandi di distaccamento e di stazione del Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 26.

- 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva i piani di attuazione del programma indicato al comma 2 dell'articolo 25.
- 2. All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, di ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali esistenti, provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione - sulla base delle indicazioni date dal Ministro competente in relazione alla destinazione dell'opera da realizzare - oltre alla competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
- 3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 27.

1. Nella prima applicazione della presente legge, gli ispettori del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in servizio, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, devono frequentare un corso di aggiornamento di almeno due mesi, per quanto riguarda in particolare le materie giuridiche e quelle relative alla polizia ecologica.

- 2. Tali corsi si svolgono presso una scuola del Corpo forestale dello Stato o presso un idoneo complesso demaniale.
- 3. Analoghi corsi sono svolti per i sottufficiali in servizio, soprattutto quelli cui è affidato il comando di un distaccamento di una stazione o che comunque ne facciano richiesta.
- 4. Le specializzazioni del Corpo forestale dello Stato sono quelle indicate nella tabella V allegata alla presente legge.

#### Art. 28.

- 1. Nella prima applicazione della presente legge, può transitare nei ruoli organici di cui all'allegata tabella I il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) nel ruolo ufficiali: tutti gli ispettori del ruolo dirigenti e del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301;
- *b*) nel ruolo di sottufficiali e guardie: tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.
- 2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli, il personale che vi transita riveste il grado o la qualifica rivestita alla stessa data, seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza.
- 3. Per il periodo di anni due dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale di cui alle lettere C) e D) dell'allegata tabella I sono ridotti a metà.
- 4. Il personale proveniente dal ruolo tecnico superiore di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può transitare nei nuovi ruoli previsti dalla presente legge anche se ha superato il limite di età previsto per il mantenimento in servizio dei pari grado degli altri corpi di polizia, e vi può permanere fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
- 5. Il personale dei ruoli delle ex carriere di concetto, esecutiva ed operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,

può fruire, in alternativa a quanto stabilito all'articolo 13, dei benefici previsti dall'articolo 30.

#### Art. 29.

- 1. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti; nella prima applicazione della presente legge il posto di capo del Corpo è conferito al direttore generale per l'economia montana e per le foreste in carica.
- 2. Tutti gli altri posti sono conferiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; per il personale sottufficiali e guardie opera la commissione di avanzamento costituita in forma paritetica tra i rappresentanti dell'Amministrazione e quelli del personale.
- 3. I rappresentanti del personale negli organismi sono eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. La stessa rappresentanza di personale deve essere assicurata anche in tutte le commissioni che operano nel Corpo forestale dello Stato.

## Art. 30.

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può chiedere il passaggio nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato corrispondenti alla qualifica ed anzianità possedute ai fini del conseguimento della quiescenza e della liquidazione.
- 2. Le regioni sono autorizzate ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato sopra citato che ne faccia domanda entro sei mesi, come indicato al comma 1.
- 3. Il passaggio nei ruoli di cui sopra avviene con i benefici previsti, per il personale distinto come sopra citato, dai decreti del Presidente

della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1972, n. 748, e 24 luglio 1977, numeri 616, 617, 618.

- 4. Il passaggio in altri ruoli non comporta riduzioni negli organici di appartenenza per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guadie del Corpo forestale dello Stato, i cui contingenti rimangono quelli fissati nell'allegata tabella I.
- 5. Il personale di cui al comma 4, che alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 31 non intende permanere nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, può fruire, purchè ne faccia domanda entro sessanta gioorni, dei benefici previsti ai comma precedenti.
- 6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del regolamento, il personale già facente parte del Corpo forestale dello Stato e inquadrato nei ruoli dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale può chiedere di essere riassunto nei ruoli di cui all'allegata tabella I purchè in possesso dei requisiti prescritti per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato. Analoga richiesta può essere fatta dal personale degli stessi Corpi regionali che abbiano frequentato la scuola del Corpo forestale dello Stato.
- 7. Le modalità per la riassunzione di cui al comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, in conformità alle vigenti disposizioni, salvaguardando l'anzianità e le posizioni acquisite dal richiedente e quelle del personale dei ruoli in cui lo stesso andrà ad inserirsi.

## Art. 31.

- 1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge.
- 2. Detto regolamento consta di quattro titoli: il primo riguarda l'ordinamento del Corpo, l'amministrazione e il governo del personale; il secondo riguarda l'ordinamento degli Istituti

e delle Scuole del Corpo forestale dello Stato, indicati nella allegata tabella III; il terzo, la regolamentazione dell'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni. Questo titolo è concordato con le regioni per il tramite dei commissari di Governo, sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; il quarto riguarda la disciplina.

- 3. Tale regolamento perfeziona l'attuale status del personale e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato; determina tutto ciò che è necessario al personale e agli uffici per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo, tenendo presenti sia le norme che disciplinano il personale statale in generale sia, in particolare, quelle previste per gli altri corpi di polizia dello Stato in quanto applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato, in relazione al suo particolare status quale appartenente ad un corpo armato dello Stato; prevede inoltre le norme concernenti la foggia e l'uso dell'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, il reclutamento, l'addestramento, l'inquadramento, l'avanzamento, lo stato in servizio, le cessazioni dal servizio, le licenze ed altre assenze dal servizio, i documenti personali caratteristici e matricolari, gli accertamenti medico-legali e i ricoveri in luoghi di cura, l'assistenza al personale, i trasporti in ferrovia e altri viaggi, e tutti gli altri benefici, concessioni e attribuzioni in analogia e con le stesse modalità stabilite per i pari grado delle altre forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- 4. Il regolamento di cui al presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati.
- 5. Il regolamento è predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o da un Sottosegretario all'uopo delegato, e composta: dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero; dal capo del Corpo, o da un dirigente del Corpo forestale dello Stato delegato; da cinque rappresentanti del personale due ufficiali, un dirigente, un direttivo, tre sottufficiali e guar-

die, un maresciallo, un brigadiere e una guardia scelta o guardia – eletti dalle rispettive categorie attraverso le loro organizzazioni di categoria più rappresentative.

#### Art. 32.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987, in lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1989 – ivi comprese lire 6.670 milioni per l'anno 1987, lire 7.700 milioni per l'anno 1988 e lire 8.700 milioni per l'anno 1989, relative alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, accasermamento, impianti tecnici e didattici, ammodernamento delle strutture, motorizzazione, connesse al reclutamento nonchè a quanto indicato all'articolo 25 - si provvede: quanto a lire 5.000 milioni, lire 15.000 milioni e lire 15.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»; quanto a lire 7.500 milioni, lire 10.000 milioni e lire 17.300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e quanto a lire 7.500 milioni, lire 10.000 milioni e lire 17.700 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del precitato Ministero del tesoro.
- 2. Le somme autorizzate dalla presente legge, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

### Art. 33.

1. Dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e le successive modifica-

zioni e integrazioni relative al personale del Corpo forestale dello Stato sono abrogati.

- 2. Fino a quando non entrerà in vigore il predetto regolamento, rimangono in vigore le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## TABELLA I

## RUOLO ORGANICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

(Personale tecnico con funzioni di polizia)

듸		lı enza	0		GRADO COR	RISPONDENTE
Livelli	GRADO FORESTALE	annı dı permanenza	Tıtolo	ORGANICO	Neglı altrı corpı dı polizia	Nella polizia di Stato
	Ruolo Ufficiali:		Q		A) Dır	 1gent1 (1)
В	Capo del Corpo	_	Dirigente tecnico amministrativo	1	Comandante generale	Capo della P. S.
С	Vice Capo del Corpo		ente co mist	1	Generale di divisione	Dirigente generale
D	Ispettore generale	_	ecni mm	23	Generale di brigata	Dirigente superiore
E	Ispettore capo		42.6	60	Colonnello ispettore	1º Dirigente
		Totale	Dirige	ntı 85	B) <i>L</i>	 Pirettivi
VIIIb	Ispettore capo ag to	_		)	Tenente colonnello	Vice Questore ag.to
VIII	Ispettore capo ag.to	5		} 215	Tenente colonnello	Vice Questore ag.to
»	Ispettore superiore	5	atıv	Ì	Maggiore	Commissario capo
VII	Ispettore for	4	ore 30 nisti	300	Capitano	Commissario
VII	Allievo ispettore	2	Direttore tecnico amministrativo	300	Tenente	Vice Commissario
VI	Annevo ispetiore	2	Dra	,	Sottotenente Com.	
	į.		Direttiv Ufficial		C) So	tufficiali
	Ruolo Sottufficiali e Guardie:					
VII	Autante For. C.	_		1	Mar. Mag Sc. C. Sp	Ispettore 1 <sup>a</sup> Q.
<b>»</b>	Autante For	5		500	Mar Mag. Sc	Ispettore 2 <sup>a</sup> Q
VIb	Mar. Maggiore	3		J	Mar. Maggiore	Sovrintendente Q. F
VI	Mar. capo	4	<u>=</u>	1 060	Mar. capo	Sovrintendente 3 Q.
<b>»</b>	Mar. ordinario	3	resta	1 000	Mar. capo	Sovrintendente 2 Q
V	Brigadiere	4	o to		Brigadiere	Sovrintendente 1 Q.
»	Vice brigadiere Allievo sott.le	2 2	Perito forestale	1.440	Vice brigadiere Allievo sott le	Sovrintendente Q 1.
					Allievo sott le	Allievo sovrintendente
	TOTALE	SOTTUE	FICIALI	. 3.000		
					D) Guardie s	celte e Guardie
V	Guardia scelta (2)	_	le	1	Appuntato (2)	Assistente 2 <sup>a</sup> O
IV	Guardia scelta	10	forestale	4 400	Appuntato (2)	Assistente Q 1.
»	Guardia in S.P.E.	2	lo fo	J	Carabiniere scelto	Agente 2 <sup>a</sup> Q.
»	Guardia in F.	2	Espen	} 1 000	Carabiniere	Agente 1 <sup>a</sup> Q
-	Allievo guardia	2	<u>ਜ਼</u>	J 1 000	Allievo carabiniere	Allievo agente
	Totale Guardie sce	elte e C	Guardie	5.400		
	TOTALE SOTTUFFICE					
	Totale	comp	lessivo	9.000		
	Ruolo mansioni d'ufficio - In	mpiega	ati (3)			
	1				)	
	Ufficiali			50	ļ	
	Utherah   Sottufficiali   Guardie scelte			50 200		

<sup>(1)</sup> Integra e sostituisce il quadro D della Tabella XI del decreto del Presidente della Repubblica n 748 del 1972.

<sup>(2)</sup> Guardia scelta con 10 anni di grado o 24 anni di servizio.

<sup>(3)</sup> Sostituisce e assorbe il disposto degli articoli 10 e seguenti della legge n, 301 del 1963 e la legge n, 313 del 1970.

#### TABELLA II

# ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL'AMBITO DEL MINISTERO




TABELLA II-bis

# ORGANIGRAMMA DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI RICERCA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO




TABELLA III

_
TC
STA
ő
I
DE
Э
TA
FORES
OR
Ē (
<b>%</b>
2
Ţ
DE
ij
CIA
Ē
5
GLI
Ĕ
HE L
E
Z
S
II OR
Z
012
TA.
DO

SEDI				P	ERS	O N A L	E		
TICLACATORIC	7	UFFI	UFFICIALI	Sottuf	SOTTUFFICIALI	G. Sc	G. Sc e Grd	Totale	Totale
DISECCAZIONE	Z	Per sede	Totale	Per sede	Totale	Per sede	Totale	6 + 8	complessivo 4 + 9
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
1) - Uffici centrali – Ispetiorato generale:									
1 Consiglio di amministrazione	ī	I	l	ı	ı	1	ı	ı	ı
1 Commissione di avanzamento per 1							-		
3 Servizi: Parchi e riserve, scuole e	I	ı	I	ı	I	l	ı	l 	I
istituti di ricerche, prevenzione incen-									
	ı	i	ι	I	4	1	1	ł	1
10 Division: per la direzione, ammini-									
uffici e servizi del CFS		ı	09	F	200	ł	140	340	400
2 Uffici studi: giuridico-amministrativo e	1		,		i i	,		· ·	
techico	ı	1	ι	1	ı	1	ı	1	ı
Comando reparto in sede	1	1	ι	ı	ı	ł	1	1	1
1 Magazzino centrale VECA	I	ı	ι	1	ł	I	1	l	I
l Centro: per lo sport, la propaganda, le		l	ļ		ا				
Reparto auto e aeromobili	1 1	l I	l I		1 1			l I	l I
	,								
Totale centro .	-   	1	09	1	200	-	140	340	400
2) - Ufficı pertfenci:									
Istituti di ricerca e sperimentazione									
$(\text{tab II-}b) \qquad \qquad$	ĸ	10-15	40	20-30	80	20-30	80	160	200
Comandi scuole del CFS	en (	2-9	20	30	06	30	06	180	200
Gruppi – regionali e provinciali – (tab. II)	80	2-9	480	10	800	6-8	069	1.490	1.970
Comandi distaccamenti forestali (tab. II)	213	ı	ι	2	430	<b>.</b>	099	1.080	1.080
Comandi stazioni forestali (tab. II)	1 340	1	ı	<b>-</b>	1.340	2-3	3.600	4.950	4 950
Postı di polızıa ecologıca (tab. II)	09	1	ı	1	09	2-3	140	200	200
Totale periferia	1.699	_	540	ļ	2.800	l	5.260	8.060	8.600
Totale generale	1.700	ı	009	ı	3.000	1	5.400	8 400	000 6

TABELLA IV

AUMENTO DELLE VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NEL SESSENNIO 1981-1986

	1990	1 28 70 - 200 300	009	500 1.060 1.400 5.400 - - 100 8.400
STI	1989	1 28 70 70 185 185 315	009	500 1.000 1.400 5.400 
PROPO	1988	1 255 60 60 180 180 8	602	500 900 1.400 5.100 - 600 7.900
ANICI	1987	1 20 50 50 170 170 170	610	500 800 1.400 - - 700 7.300
ORG	1986	1 1 15 40 - 165 - 165 - 36	622	400 800 1.400 4.000 - 700 6 600
	1985	1 13 33 33 - 160 - 160 - 131	658	300 300 400 1.300 1 500 2.100 - 620 5.900
ORGANICO	ATTUALE	- 1 13 33 67 40 159 - 476	789	\$ 200 220 260 1.300 1.550 1.800 - - 5.280
UALIFICA	Proposto	Capo del Corpo	Totale ufficialı	Autante forestale
GRADO 0 Q	Attuale	Direttore generale Dirigente superiore Primo dirigente Ispettore generale Ispettore capo aggiunto Ispettore superiore Ispettore in prova		Maresciallo maggiore scelto  Maresciallo capo  Maresciallo capo  Maresciallo ordinario  Brigadiere  Vice brigadiere  Guardia scelta  Guardia in rafferma  Guardia in ferma  Allievo guardia

Tabella V

## SPECIALIZZAZIONI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

1) Studi, ricerche e sperimentazioni	in campo ecologico-silvicolturale (silvicoltura, dendrometria, genetica); in campo della lotta biologica (viperidi, formica rufa, insetti, eccetera); in campo AIB e per gli altri danni alle risorse naturali; in campo della difesa ecologica del suolo e della tutela delle fonti idriche e agrarie dirette all'alimentazione;
2) SILVICOLTURA	economica, vincolistica e naturalistica;
3) BOTANICA	sistematica, fitogeografica, patologica vegetale, micologia;
4) Zoologia	entomologia, ornitologia, ittiologia, mammologia;
5) RISERVE NATURALI	scienze naturali, storia locale, archeologia, ecologia foresta- le, etologia ambientale;
6) Assestamento ecologico del territorio	ecologia, dendrometria, auxometria, auxonomia, tecnologia del legno, geologia, podologia, climatologia, idrologia, topografia, difesa del suolo, impatto ambientale;
7) Polizia ecologica	polizia forestale, intesa anche come polizia idrogeologica, fluviale, idrologica, fitosanitaria, venatoria, zoologica, (caccia, pesca e protezione animali), per la lotta biologica, per gli antinquinamenti e tutela delle fonti agrarie ed idriche destinate all'alimentazione, per le frodi in campo agro-silvo-pastorale, polizia archeologica-naturalisica e turistica;
8) Pronto intervento	incendi boschivi, frane, valanghe, calamità naturali, soccorso alpino, servizi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
9) Controllo varietale	tutela della produzione, commercio ed impiego di semi, piantine, prodotti forestali (nazionali ed esteri) e della flora e fauna selvatica in genere e di quella in via di estinzione in particolare;
10) Legislazione	leggi forestalı e leggi speciali ın materia ecologica, statalı e regionali, contenziosi, giurisprudenza;
11) Servizi locali	informatica, telematica, propaganda ecologico-ambientale, insegnamento dell'ecologia nelle scuole; rapporti con le associazioni naturalistiche; rapporti internazionali in campo ecologico-silvicolturale; rapporti con il mondo della cultura, della scienza, dell'arte, della stampa, della RAI-TV, dello spettacolo.

TABELLA VI

PERSONALE DEI RUOLI UNICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 618 DEL 1977 IMPIEGATO NEGLI UFFICI CENTRALI, ISTITUTI DI RICERCA E ISPETTORATI ZONA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

(oppure: RUOLI AD ESAURIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO)

ORGANICO	QUALIFICA	LIVELLI
	CARRIERA DI CONCETTO	
31 131 - 119	Segretario Capo ed equiparati	
281	Totale	
10 45 45	Assistenti sociali	
100	Totale	
381	Totale carriera di concetto	
	CARRIERA ESECUTIVA	
40 150 110	Coadiutore Superiore	
300	Totale carriera esecutiva	
	CARRIERA OPERAI	
30 150 150 70	Capo Operaio Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio comune	
400	Totale carriera operai	